

**Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 04-11-2003, n. 16495 - Pres. Favara U. - Rel. Del Core S. - P.M. Cafiero D.**  
**[servitù di elettrodotto]**

*TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE - Imposta proporzionale di registro - Atti previsti nell'art. 1, primo e secondo periodo, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione del termine "trasferimento"- Riferibilità agli atti di costituzione di servitù su terreni agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento - Esclusione - Fondamento.*

*Il termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona l'E. s.p.a. impugnò il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di lire 1.060.000, a suo dire indebitamente corrisposta in più a titolo di imposta proporzionale di registro con applicazione di aliquota del 15%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, anziché dell'8%, in relazione all'atto di costituzione di servitù di elettrodotto stipulato con tal B. A. e registrato il 18 gennaio 1994.

Il ricorso venne accolto e l'appello proposto dall'Ufficio rigettato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche sulla base delle seguenti argomentazioni. Il secondo periodo dell'art. 1 della tariffa allegata al nuovo T.U. dell'imposta di registro prescrive l'applicazione della maggiore aliquota del 15% pei soli trasferimenti della proprietà di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, a titolo principale, e non anche agli atti di costituzione di diritti reali di godimento, espressamente previsti dal primo periodo dello stesso articolo. Di conseguenza, l'atto costitutivo di una servitù di elettrodotto, non comportante alcun trasferimento da un soggetto a un altro, deve essere assoggettato all'aliquota dell'8%, in applicazione dell'art. 1 della nuova tariffa.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso in base a un motivo.

Non resiste l'intimata.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente rileva la Corte che del ricorso per cassazione venne effettuata la notifica una prima volta presso la sede secondaria dell'E. in Roma, Largo L. L. n. ..., ove l'ufficiale giudiziario considerò non utilmente esperito il procedimento notificatorio evidenziando nella relata che in luogo "l'impiegata S. R., presa visione del contenuto dell'atto, dichiara di non poter ricevere la copia perché l'atto è di competenza dell'E. distretto Marche Umbria, con sede legale in piazza delle Libertà, 1, Ancona"; luogo presso il quale il ricorso fu nuovamente notificato dall'Amministrazione ricorrente, ma in data 2 ottobre 2001, cioè dopo la scadenza del termine "lungo" previsto dall'art. 325, comma primo, c.p.c.

Come risulta dagli atti - che la Corte ha il potere - dovere di esaminare direttamente, prospettandosi questione di rito (ammissibilità del ricorso) esaminabile ex officio - nel ricorso introduttivo del giudizio l'E. elesse domicilio presso la sede secondaria in Roma, Largo L. L. n.

...

In un tale contesto, la dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario dall'impiegata dell'E. compulsata presso il domicilio eletto di non potersi ricevere l'atto notificando in quanto di competenza di altro distretto, inerendo eventualmente ai rapporti interni tra la parte e i suoi uffici, non poté interessare il terzo (Amministrazione finanziaria), a null'altro tenuto una - volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fin quando essa non fosse stata revocata - che a tenerne conto per gli effetti contemplati dalla legge.

Quel rifiuto, ebbe, dunque, la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario (art. 138, 2 comma, c.p.c.), senza che alla parte che fece eseguire la notificazione si potesse addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle eventuali ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario o, come accaduto, di procedere a diverse forme di notificazione (cfr. Cass. nn. 6280/1995, 3553/1974).

Nel caso di specie, dunque, la notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi effettuata il 19 settembre 2001, ai sensi dell'art. 138, comma secondo, c.p.c. presso il domicilio eletto dall'E.. Di conseguenza, l'atto impugnatorio si rivela tempestivo ex art. 325, comma 2, c.p.c. risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al 30 giugno 2001.

Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge, critica l'interpretazione che dell'art. 1, periodi primo e secondo, della tariffa parte I allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 ha dato la Commissione tributaria regionale. Deduce in proposito che: fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 131/86 nessun dubbio vi era in ordine alla assoggettabilità all'aliquota del 15% degli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli; il D.P.R. n. 131/1986 venne emanato sulla base della medesima delega del D.P.R. n. 634/1972 (art. 7 della legge n. 825/1971) prorogata dall'articolo unico della legge n. 777/1985, per cui non vi era alcuna intenzione modificatrice da parte del legislatore delegante; detto decreto ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'art. 1 della tariffa allegata al previgente D.P.R. n. 634/1972; l'interpretazione meramente letterale e non sistematica sostenuta dalla Commissione del termine "trasferimento", contenuto in tutti i periodi successivi al primo del citato art. 1 della tariffa, darebbe luogo ad un sistema di tassazione privo di sistematicità e razionalità portando alla conseguenza che, in caso di costituzione di in favore dello Stato ovvero degli altri enti di cui al comma quarto, dovrebbe applicarsi l'aliquota ordinaria anziché l'imposta di lire 50.000 ivi prevista per i "trasferimenti". Osserva in conclusione il ricorrente Ministero che in realtà il legislatore delegato ha raggruppato tutte le ipotesi nel primo periodo; nei successivi, anziché ripeterne l'elenco, si è limitato ad usare il termine "trasferimento" in una accezione evidentemente più ampia.

La censura non è condivisa da questa Corte.

Come nel decreto del presidente della Repubblica n. 634 del 1972, la parte prima allegata al nuovo testo unico si compone di undici articoli; per l'esattezza, il decreto sopraindicato era sorto con undici articoli nella citata parte prima della tariffa, ma tali articoli erano divenuti dodici, in quanto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, aveva introdotto l'articolo 1 bis, corredato da una lunga nota illustrativa, con il quale, per motivi certamente di politica finanziaria e non tributari, era stata aumentata la misura delle aliquote con riferimento agli stessi atti previsti nell'art. 1, ma aventi a oggetto terreni agricoli, tranne che per alcune situazioni particolari relative ai coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli. Queste norme

particolari, unitamente alle modalità di applicazione, erano contenute appunto nella lunga nota esplicativa all'articolo suddetto.

Il nuovo testo unico ha dunque accorpato nell'articolo 1 le disposizioni degli articoli 1 e 1 bis del D.P.R. n. 634 del 1972, dando alla intera materia degli atti traslativi della proprietà dei beni immobili e degli atti traslativi e costitutivi dei diritti reali di godimento sugli stessi, una veste più organica e di più agevole lettura. Nel primo periodo si stabilisce che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi vanno registrati con applicazione dell'aliquota dell'8%. Nel secondo periodo si prevede che, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n. 153, si applica la maggiore aliquota del 15%.

Nella disciplina fiscale del primo periodo della tariffa vi è quindi una distinzione solo per tipi di atti e non più, come nel sistema precedente con l'aggiunta dell'art. 1 bis, per tipi di beni che ne formino oggetto. In particolare, la distinzione ora corre tra atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (terreni, fabbricati) e atti traslativi di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù, uso, abitazione), da una parte, e atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dall'altra.

Al primo tipo di atti - ovverosia a quelli traslativi implicanti cioè un trasferimento di un diritto da un soggetto a un altro - viene equiparata anche la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà ed ai diritti reali menzionati, in quanto nella rinuncia abdicativa, come in quella traslativa, il titolare si priva del suo diritto indipendentemente dalla circostanza che la rinuncia assuma la forma dell'abbandono o quella dell'indicazione del successivo titolare: infatti è sempre un altro soggetto ad acquistare la titolarità del diritto rinunciato, sia che tale acquisto avvenga immediatamente (rinuncia traslativa), sia che esso abbia luogo successivamente (rinuncia abdicativa). Sempre nel primo periodo sono compresi le espropriazioni per pubblica utilità di beni immobiliari e i trasferimenti delle proprietà di immobili o dei relativi diritti reali di godimento conseguenti a procedure coattive.

Se tale è l'architettura della normativa - che, ripetesi, contrappone gli atti traslativi a quelli costitutivi di diritti reali di godimento, quali le servitù prediali, e fa ricadere tra i primi i "trasferimenti coattivi" di immobili o di diritti reali di godimento sembra indiscutibile che il termine "trasferimento", conformemente all'etimo latino, sia stato usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento. Ulteriore corollario è che il termine in questione non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).

In tema di servitù si parla, infatti, di costituzione e non di trasferimento, in armonia con il carattere costitutivo che presenta ogni relativa acquisizione, al pari dell'usufrutto e dell'ipoteca. Nessuna persona di buon senso può dire di trasferire una servitù quando il suo fondo viene gravato da un peso a vantaggio di un altro fondo. La costituzione determina una situazione permanente sfavorevole dal lato passivo e specularmente favorevole dal lato attivo. La nozione di trasferimento risulta quindi inadeguata a proposito delle servitù, perché la costituzione non ha l'effetto di "spostare" un diritto da un fondo ad un altro bensì di creare fra essi una "relazione" giuridica permanente, da cui derivano diritti e obblighi.

D'altra parte si nota che la parola "trasferimento" figura per la prima volta nell'art. 1 (primo periodo) a proposito delle traslazioni di immobili e diritti reali immobiliari seguite a procedure coattive. Ciò apporta un duplice ordine di argomenti per suffragare l'interpretazione letterale. Anzitutto, il termine è espressamente adoperato per indicare una tipologia di atti che non potrebbe riguardare le servitù prediali le quali, dato il loro carattere di duplice realtà (nel senso non solo che seguono il fondo servente presso qualsiasi proprietario, ma che possono sopravvivere soltanto se permane l'utilità del fondo per la quale sono state costituite), non sono autonomamente suscettibili di esecuzione forzata, ossia non sono in alcun modo alienabili se non congiuntamente al fondo dominante. In secondo luogo, è illogico ipotizzare che dopo poche parole e pur potendo fare generico riferimento agli atti di cui al primo periodo, il legislatore, per non ripeterne l'elencazione, abbia usato il termine "trasferimento" in forma desematizzata o atecnica intendendo includervi (anche) gli atti di costituzione dei diritti reali di godimento su cosa altrui quali le servitù prediali.

Come bene rilevato dal giudice a quo, l'applicabilità della maggior aliquota del 15% ai soli atti traslativi è ulteriormente dimostrata dal fatto che nelle note all'art. 1 della nuova tariffa, proprio in relazione agli atti previsti dal 2° periodo, vengono usate espressioni (come acquirente, parte acquirente e beni alienati) e si prescrivono adempimenti che all'evidenza riguardano le alienazioni e non possono tecnicamente rapportarsi alla parte in favore della quale sia stata costituita - come nella specie - una servitù (di elettrodotto).

Anche a norma dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore, si deve pertanto concludere che l'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 esclude dall'imposizione con aliquota del 15% gli atti portanti costituzione di servitù.

La disposizione così interpretata non sembra introdurre quegli elementi di irrazionalità nel sistema, esemplificati dal Ministero ricorrente.

E' anzitutto logico supporre che si sia voluto sottoporre a trattamento tributario più rigoroso, quasi a scoraggiarne la stipula, solo gli atti di alienazione di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli art. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n. 153.

D'altra parte non appare irrazionale che nei successivi periodi dell'art. 1 (e, può aggiungersi, nell'art. 2 della tariffa) si sia inteso assoggettare a aliquota fissa di modesta entità solo gli atti di alienazione di diritti reali a favore dello Stato e di determinati enti pubblici, con esclusione degli atti costitutivi di servitù, inducendo questi ultimi ovviamente minor "sacrificio" per il proprietario.

Il ricorso va in definitiva respinto.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del presente giudizio, non avendovi l'intimata svolto difese di sorta.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.